

Diritto alla fruizione del riposo settimanale e festivo da parte del personale supplente che lavora l'intera settimana

Ci vengono segnalati casi di scuole che pongono ancora in dubbio il diritto al pagamento delle giornate di sabato e della domenica, se è stato svolto l'intero orario settimanale.

Si tratta di un diritto del lavoratore previsto:

1. dall'art. 2109 del Codice Civile

2. per quanto riguarda i docenti dall'art. 40 comma 3 del CCNL

“Le domeniche, le festività infrasettimanali e il giorno libero dell'attività di insegnamento, ricadenti nel periodo di durata del rapporto medesimo, sono retribuite e da computarsi nell'anzianità di servizio. Nell'ipotesi che il docente completi tutto l'orario settimanale ordinario, ha ugualmente diritto al pagamento della domenica ai sensi dell'art. 2109, comma 1, del codice civile.”

3. per quanto riguarda gli Ata dall'art. 60 comma 1 del CCNL

“Al personale di cui al presente articolo, si applicano le disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4 dell'art. 40. Anche il personale ATA, ove ne ricorrano le condizioni, ha diritto al completamento dell'orario.”

Il personale supplente che svolge l'orario di servizio in 5 o 6 giorni ha, di conseguenza, diritto al giorno libero e al pagamento della domenica.

Ecco alcune indicazioni di carattere operativo:

D. quando vi sono contratti con scuole diverse a chi spetta occuparsi della retribuzione della domenica (ed eventualmente il sabato se non lavorativo) quando l'intero orario viene effettuato?

R. In questo caso il pagamento è compito, come già avviene per il TFR, dell'ultima scuola dove si è prestato servizio. La scuola potrà accertare, attraverso una dichiarazione personale del lavoratore, sia docente che ata, o con le certificazioni acquisite dall'istituzione scolastica in cui il lavoratore stesso presta il rimanente servizio, la maturazione di tale diritto.

D. I giorni retribuiti ai sensi degli artt. 40 comma 3 e 60 comma 1 sono validi anche ai fini giuridici?

R. La normativa di diritto comune prevede che la retribuzione, ai sensi dell'art. 36 della Costituzione ¹ sia una conseguenza naturale del riconoscimento degli effetti giuridici di un periodo di servizio per il quale sia stato stipulato un contratto. Pertanto, il contratto stipulato dovrà necessariamente comprendere anche la giornata festiva della domenica, così come la giornata del sabato, ancorché non lavorativo.

D. Come si giustifica la durata di un contratto dal lunedì alla domenica a fronte di un'assenza del docente titolare dal lunedì al venerdì nel caso di sabato non lavorativo?

R. Sarà sufficiente inserire nel contratto una postilla per distinguere il periodo di sostituzione del collega assente da quello maturato per effetto delle norme contrattuali.

¹“Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un'esistenza libera e dignitosa. La durata massima della giornata lavorativa è stabilita dalla legge. Il lavoratore ha diritto al riposo settimanale e a ferie annuali retribuite, e non può rinunziarvi.”